

PARTE PRIMA

Gli studenti

CAPITOLO PRIMO

Immatricolazioni ai corsi di laurea e laurea magistrale presso le Università

Il corso di laurea ha durata triennale.

Il corso di laurea magistrale si distingue in:

- laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale;
- laurea magistrale della durata di un biennio successivo al corso di laurea

STUDENTI STRANIERI/INTERNAZIONALI RESIDENTI ALL'ESTERO (RICHIEDENTI VISTO)

PREMESSA

I documenti redatti in lingua straniera da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari, salvo i casi espressamente previsti, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (gli interessati possono rivolgersi a traduttori locali e devono richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità della stessa traduzione ove le stesse traduzioni non siano già apostillate).

La Rappresentanza restituirà i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare, salvo il caso in cui il Paese dove tali titoli siano stati rilasciati non applichi già l'Apostille.

Detti documenti non dovranno essere inviati alle Università dalle Rappresentanze, ma dovranno essere consegnati direttamente dallo studente all'Ateneo in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione, secondo le modalità e la tempistica stabilite dallo stesso.

Per la procedura di valutazione dei titoli svolta dalle istituzioni, lo studente potrà verificare direttamente presso l'ateneo, quale tipologia di traduzione dovrà essere prodotta (giurata, certificata, ecc.) e per quali lingue straniere sia o meno esonerato.

Nel caso in cui lo studente straniero già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università, non può utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione. La formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e, conseguentemente, la revoca del titolo autorizzatorio (cfr. articolo 5, comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni).

1.1 Domanda di preiscrizione

A) Gli studenti interessati ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico:

- producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda in originale, secondo il **Modello A/Form A (versione in lingua inglese)**, in duplice copia;

- se sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui **all'Allegato 1**, indicano uno solo dei corsi di studio presenti nell'elenco dei posti disponibili. Per i corsi di studio che prevedono un test di accesso unico nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e corsi finalizzati alla formazione di Architetto), la domanda di preiscrizione è da considerarsi presentata anche per tutte le altre Università indicate al momento dell'iscrizione al test;
- se sono in possesso di un titolo di cui all'**Allegato n.2**, scelgono il corso indipendentemente dal numero dei posti riservati.

In entrambi i casi, la domanda è accettata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari con riserva se lo studente frequenta l'ultimo anno di scuola secondaria ed è in procinto di sostenere sia l'esame finale, sia gli speciali esami di idoneità accademica laddove previsti.

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda di preiscrizione presso le Rappresentanze diplomatico-consolari:

- a) titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da Dichiarazione di valore, sempre necessaria ai fini dell'eventuale rilascio del visto;
- b) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc.);
- c) due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).

Documenti da allegare alla domanda di immatricolazione presso le istituzioni di formazione superiore:

- a) titolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale può essere corredato da Dichiarazione di valore o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC;
- b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc.);
- c) eventuali traduzione in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo.

La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore "non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti" (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

Non è richiesto il superamento di esami in loco qualora essi siano previsti per l'accesso a corsi a numero programmato.

Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, (v. all. 1), va allegato:

- il certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti. In caso di richiesta di abbreviazione di corso il predetto certificato dovrà specificare gli esami superati e contenere la documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi. **Lo studente può verificare al momento della**

pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato;

- il titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario;
- il certificato di corso propedeutico (foundation course) rilasciato dalle istituzioni di formazione superiore italiane quale titolo integrativo del percorso scolastico estero.

B) Gli studenti interessati ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico:

- in possesso di **titolo di studio conseguito all'estero** presso una Università o presso Istituti di Istruzione superiore post-secondaria, producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda di preiscrizione in originale, secondo il **Modello A/FormA (versione in lingua inglese)**.

L'elenco dei corsi e del corrispondente contingente di posti riservato da ogni Ateneo sono consultabili sul sito web del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, all'indirizzo <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

L'elenco è pubblicizzato anche dalle Università e dalle Rappresentanze italiane all'estero.

Sono accettate "con riserva" le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo.

Documenti da allegare obbligatoriamente alle domande di preiscrizione presso le Rappresentanze diplomatico-consolari:

- a) titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo, corredato da Dichiarazione di valore, sempre necessaria ai fini dell'eventuale rilascio del visto;
- b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati per il conseguimento dei titoli predetti. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato. Gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti possono essere attestati dal "Diploma Supplement", ove adottato;
- c) due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).

Documenti da allegare alla domanda di immatricolazione presso le istituzioni di formazione superiore:

- a) titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo; il titolo finale può essere corredato da Dichiarazione di valore o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC;
- b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (*transcript*), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal "Diploma Supplement", ove adottato;
- c) eventuali traduzione in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo.

La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai

corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore “non esclude il potere-dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od insufficienti” (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

In ogni caso, i candidati devono esibire alla Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati ove previsto dalle norme locali. Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja del 05.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro “Apostille” previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda), nonché per la Germania, in virtù della Convenzione italo - tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.

I.2 Casi particolari

I candidati possono presentare domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l’accettazione o meno della stessa, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risiede (es. studente INDIANO che studi in scuola IN INDIA appartenente all’ordinamento TEDESCO) oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente EGIZIANO che studi in Kenia in una scuola appartenente all’ordinamento STATUNITENSE), il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi si tratta, rispettivamente, di una sede consolare in Germania e di una sede consolare negli Stati Uniti).

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da una Università o da un Istituto superiore non universitario deve, comunque, essere munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore, sempre necessaria ai fini del rilascio del visto.

I.3 Valutazione preventiva delle candidature

In attesa dell’avvio delle procedure di preiscrizione, gli studenti possono contattare l’Ateneo prescelto, fornendo copia della documentazione di studio, per segnalare a quale corso di laurea intenderebbero iscriversi e consentire una preventiva valutazione delle singole candidature. L’Università potrà comunicare agli interessati la possibile ammissione all’immatricolazione con eventuali obblighi formativi da recuperare, ovvero l’ammissione alle eventuali prove attitudinali ove definite dall’Ateneo, o consigliare l’iscrizione ad altro corso di studio ritenuto idoneo.

L’accettazione preventiva delle Università non sostituisce in nessun caso la effettiva preiscrizione al corso, che ha luogo comunque solo ed esclusivamente attraverso il rilascio del visto da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Parte III), fermo restando che le procedure di valutazione di idoneità dei titoli esteri finalizzate all’ingresso ai corsi, sono di esclusiva competenza delle istituzioni universitarie.

I.4 Esonero dalla prova di lingua italiana e dal contingentamento

1. Per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico sono esentati, indipendentemente dal numero dei posti riservati:

- a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero;
- b) gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'allegato 2;
- c) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell'1.7.1999) che ratifica l'Accordo con l'Argentina del 3.12.1997, entrato in vigore il 28.12.1999;
- d) gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
- e) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società Dante Alighieri), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti.

2. Per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico sono esonerati (nel caso la prova sia prevista autonomamente dall'Ateneo):

- a) gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere d), e).

I.5 Visto di ingresso

1. VISTO DI INGRESSO DI BREVE DURATA PER PARTECIPARE ALLE PROVE DI AMMISSIONE. Se le prove di ammissione o gli esami di lingua si svolgono prima del conseguimento del diploma di maturità o in tempi che non consentono di completare la preiscrizione, gli studenti dovranno chiedere un visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme per soggiorni inferiori a 90 giorni).

Paesi i cui cittadini hanno obbligo di visto di breve durata:

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_soggetti_visto.html

Paesi in cui i cittadini non hanno obbligo di visto di breve durata:

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_esenti_visto.html

Requisiti per ottenere un visto di breve durata: <http://esteri.it/visti/home.asp>

Nel menu, indicare cittadinanza, paese di residenza, motivo turismo e periodo di soggiorno inferiore a 90 giorni.

2. Una volta completata la preiscrizione, tutti gli studenti dovranno chiedere alla rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese di residenza il visto per studio/immatricolazione università.

Il rilascio del visto per STUDIO per "immatricolazione università" può essere concesso solo per l'immatricolazione ad un corso di laurea e di laurea magistrale ed in nessun caso è previsto il rilascio di tale visto in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione

Per ottenere il visto d'ingresso per motivi di STUDIO per Immatricolazione Università (tipo D "nazionale") e, successivamente, del permesso di soggiorno, lo studente straniero deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

A. Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quantificati nell'importo di **euro 448,07 al mese**, pari ad **euro 5.824,91 annuali** (Circolare n. 8, avente per oggetto "Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno 2017", diramata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il 17 gennaio 2017, con la quale, al punto 2.1 sono stati resi noti i valori del "assegno sociale") per ogni mese di durata dell'anno accademico. La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori, o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana; non può essere dimostrata attraverso l'esibizione di una fidejussione bancaria, o di una polizza fidejussoria, ne' di denaro contante o garanzie fornite da terze persone.

La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Gli studenti che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti norme devono produrre un documento di copertura economica come gli altri candidati.

B. La disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.

C. Un idoneo alloggio nel territorio nazionale;

D. Un'adeguata copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell'Interno), di cui lo studente dovrà dimostrare il possesso, all'atto della richiesta del permesso di soggiorno;

E. Dichiarazione di valore sulla validità locale del titolo di studio ai fini dell'accesso agli studi universitari (ex art.46 c.6 del DPR 334/99) rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana.

Sono ammesse le seguenti formule:

1. dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;
2. polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
3. polizza assicurativa con Enti o società nazionali accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

I partecipanti ai test di ammissione, compresa la prova di lingua italiana, che si svolgono successivamente al conseguimento del diploma di maturità o al perfezionamento della preiscrizione, si presentano presso l'Università prescelta muniti del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi di STUDIO (Immatricolazione Università) o dell'eventuale permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.

Ricevono dall'Università prescelta le indicazioni per la consegna della domanda di preiscrizione,

autenticata della firma e della fotografia e dei documenti di studio, muniti dei prescritti atti consolari, ritirati presso la Rappresentanza diplomatico consolare italiana.

1.6 Adempimenti al momento dell'arrivo in Italia

Entro otto giorni dall'arrivo in Italia con un visto tipo D “nazionale” per STUDIO (Immatricolazione Università) i candidati devono inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per STUDIO (Università) alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora.

L’istanza potrà essere presentata tramite gli Uffici postali, avvalendosi dello sportello istituito eventualmente presso gli Atenei, utilizzando l’apposito kit a disposizione presso gli stessi Uffici. All’atto della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero sarà identificato e dovrà provvedere al pagamento dei relativi oneri.

Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo studente straniero riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi negli appositi uffici della Questura, munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici.

Qualora l’istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, lo studente sarà informato tramite sms o lettera raccomandata.

Nella predisposizione delle richieste di permesso di soggiorno lo straniero può avvalersi dell’assistenza gratuita e qualificata dei Patronati e dei Comuni che abbiano attivato tale servizio.

L’Ufficio postale rilascia la ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno che equivale alla ricevuta di presentazione delle istanze rilasciata dalla Questura e che, tra l’altro, consentirà di attestare la regolare presenza in Italia; l’operatore dell’Ufficio Postale rilascia anche una lettera contenente tutte le informazioni relative all’appuntamento fissato presso la Questura di competenza; sono indicate la data, l’ora ed il luogo in cui presentarsi per le successive attività di istruttoria della domanda.

Informazioni sulla procedura possono essere acquisite tramite:

- il sito www.poliziadistato.it al fine di poter verificare lo stato della pratica in trattazione presso la Questura competente;
- il sito www.portaleimmigrazione.it, per le informazioni di carattere generale sulle procedure, per conoscere gli indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati, per conoscere gli indirizzi degli Uffici postali abilitati all’accettazione delle istanze di richiesta del permesso di soggiorno, per conoscere lo stato di avanzamento della pratica entrando in un’area riservata inserendo userid e password riportati sulla ricevuta;
- il numero verde 803.160 per conoscere l’indirizzo degli Uffici postali abilitati.

Gli studenti che fanno ingresso con un visto di breve durata (Visto Schengen Uniforme –VSU) assolvono alle prescritte procedure di soggiorno ai sensi della Legge n. 68 del 28/5/2007 secondo le modalità stabilite con circolare del Ministro dell’Interno del 26.07.2007, recante “Modalità di presentazione della Dichiarazione di Presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata”.

1.7 Ammissione “con riserva” alle prove e iscrizione “con riserva” all’Università

I candidati, nelle more della verifica del possesso di **tutti** i requisiti prescritti, sono ammessi alle prove con riserva, in ogni caso¹.

¹ Qualora i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti connessi con la

I.8 Prova di conoscenza della lingua italiana

È organizzata dalla sede universitaria scelta da ciascun candidato, preferibilmente a distanza, ed è obbligatoria per tutti i corsi universitari, ad eccezione dei casi di esonero indicati nel paragrafo successivo.

La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta nel caso in cui i corsi di laurea si svolgano esclusivamente in lingua straniera. In quest'ultimo caso i singoli atenei possono prevedere, nell'ambito dell'autonomia universitaria, il possesso di specifica certificazione.

Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali – quando previste - chi non abbia superato la prova di lingua italiana.

Per quanto attiene ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, autonome decisioni degli Atenei possono prevedere il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana.

I.9 Esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana

Per tutti i corsi di studio (a ciclo unico e non) sono esonerati dalla prova di lingua italiana, ma sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all'estero:

- gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società "Dante Alighieri"), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi d'esame convenzionate presenti in tutto il mondo.

Sono esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti indipendentemente dal numero dei posti riservati agli studenti aventi le caratteristiche indicate al punto I.4.

I.10 Prove di ammissione

E' obbligatorio sostenere una prova di ammissione per accedere ai corsi universitari a numero programmato nazionale:

- Corsi di laurea e di laurea magistrale direttamente finalizzati alla formazione di Architetto;
- Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
- Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria;
- Corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie ;
- Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria.

Sono altresì **obbligatori** gli esami di ammissione ai corsi individuati dalle Università, secondo la

sottoposizione a rilievi foto-dattiloscopici, anche la successiva iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero su richiesta dell' Ateneo interessato, all'eventuale comunicazione della competente Questura, riguardante l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza (nell'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso).

normativa vigente, le cui date di svolgimento vengono fissate nei bandi predisposti e affissi agli albi dai singoli Atenei (i siti dei vari Atenei possono risultare utili per specifiche informazioni).

L'iscrizione alle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale in: medicina e chirurgia, medicina e chirurgia in lingua inglese ove attivati dagli atenei, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, e per i corsi finalizzati alla formazione di architetto, avviene secondo le procedure attive nel portale <http://www.university.it/>. L'iscrizione alla prova è effettuata online a cura dello studente e non è subordinata all'avvio preliminare delle procedure di preiscrizione universitaria presso le rappresentanze diplomatico-consolari, che devono, invece, essere avviate e formalizzate, nei modi previsti, entro e non oltre le scadenze stabilite dai calendari.

Per i relativi visti di ingresso si rimanda alla **Parte Terza ("Le Rappresentanze" – punto 4)**.

Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/2015, il superamento del test di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'area sanitaria previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 non è obbligatorio per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi.

Il nulla osta al trasferimento è in ogni caso subordinato al rispetto del limite ineludibile del numero di posti disponibili fissato dall'Università di destinazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale e alla verifica del percorso formativo compiuto dallo studente: a tal fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

Ciascun Ateneo può altresì prevedere, nell'ambito della propria autonomia, la possibilità di organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli studenti che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità, in ossequio ai principi della Convenzione di Lisbona.

I.11 Esiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati e formazione delle graduatorie

A seguito delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato o di altre eventuali prove autonomamente disposte dalle singole Università, ciascun Ateneo definisce e pubblica secondo le modalità dettate dal rispettivo bando la graduatoria di merito relativa al contingente riservato per l'anno di riferimento.

I.12 Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti

Gli studenti che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile rispetto al numero dei posti loro riservati, entro i termini fissati nei calendari, possono, a seguito della pubblicizzazione di quelli ancora disponibili, presentare una sola domanda di:

- a) ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto è valido anche per tale corso);
- b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso, unitamente all'attestazione del superamento delle prove sostenute dall'Università presso la sede prescelta originariamente).

Le domande di cui alla lettera b) devono essere presentate dai candidati al Rettore dell'Università prescelta, nonché al Rettore dell'Università dove si è sostenuto l'esame di ammissione.

I.13 Immatricolazione

Le informazioni relative alle immatricolazioni vanno acquisite presso ciascuna sede universitaria. Qualora anche in fase di immatricolazione lo studente straniero non risulti in possesso del prescritto titolo di soggiorno, l'iscrizione al richiesto corso di laurea o di laurea magistrale è effettuata con riserva fino al mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta del competente Ateneo, entro e non oltre lo stesso mese di giugno, la Questura invierà una comunicazione in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza.

I.14 Restituzione dei documenti

Ai candidati che non superano le prove di ammissione viene restituita immediatamente la documentazione presentata, secondo modalità definite da ogni singolo Ateneo.

I candidati esclusi per altri motivi ottengono direttamente o, su loro richiesta, a mezzo posta, la documentazione a suo tempo presentata, dagli Atenei che informano la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.

Entro il termine massimo del mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, gli interessati potranno ritirare presso le Rappresentanze le domande che non siano risultate conformi alle presenti disposizioni ed i documenti allegati, salvo che i medesimi non chiedano prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi.

I candidati che non superano le prove o non ottengono né l'ammissione ad altro corso universitario né la riassegnazione ad altra sede, devono lasciare l'Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente oltre tale data.

I.15 Rinnovo del permesso di soggiorno

Gli studenti, successivamente all'immatricolazione ad un corso universitario, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano, il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero anno, almeno sessanta giorni prima della scadenza. In occasione del rinnovo, lo studente straniero che ha fatto ingresso in Italia con un visto (tipo "D" nazionale) per motivi di STUDIO immatricolazione università deve dimostrare di essere in possesso della medesima copertura economica richiesta per l'ingresso, non inferiore ad **euro 448,07 al mese**, pari ad **euro 5.824,91 annuali**, del certificato di iscrizione all'Università e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno.

I permessi di soggiorno per motivi di STUDIO (Università) sono rinnovati "agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche", così come determinate dalle Università in termini di crediti. Inoltre, "per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio" (art. 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).

E' prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche ai fini della prosecuzione degli studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo studente straniero abbia fatto ingresso in Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L.vo 10 Agosto 2007 n. 154. Al riguardo, nel precisare che la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari, con esclusione, quindi dei passaggi a corsi privati, sono state individuate le relative modalità applicative nella circolare n. 400/C/2008/899/P/12.214.27BI datata 21 febbraio 2008 del Ministero dell'Interno.

Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR (<http://www.miur.it>) secondo i seguenti percorsi: pagina "Università" > logo "Cerca Università"; pagina "Università" > rubrica "Atenei"

CAPITOLO SECONDO

CITTADINI ITALIANI, DELL'UNIONE EUROPEA E STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA (NON RICHIEDENTI VISTO), IN POSSESSO DI TITOLO ESTERO, CHE RICHIEDANO L'INGRESSO A CORSI UNIVERSITARI

II.1 Indicazioni generali

I candidati italiani con titolo estero, dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" **accedono senza limitazioni di contingente:**

A) ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, se in possesso di un titolo di studio valido (allegati n.1 e n.2) e della seguente documentazione:

- a) titolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale va corredato da Dichiarazione di valore o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC;
- b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferição o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..);
- c) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo.

Sono accettate **"con riserva"** le domande di coloro che frequentino l'ultimo anno di scuola secondaria e di coloro che siano in procinto di sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall'ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.

B) ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico:

- se in possesso di un titolo di studio di primo ciclo rilasciato da una Università o di un titolo post secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario che consenta, in loco, il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, e superino le eventuali prove di ammissione stabilite per il corso di laurea magistrale non a ciclo unico prescelto.

Sono accettate **“con riserva”** le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo.

Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/2015, il superamento del test di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'area sanitaria previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 non è obbligatorio per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi.

Il nulla osta al trasferimento è in ogni caso subordinato al rispetto del limite ineludibile del numero di posti disponibili fissato dall'Università di destinazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale e alla verifica del percorso formativo compiuto dallo studente: a tal fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

Ciascun Ateneo può altresì prevedere, nell'ambito della propria autonomia, la possibilità di organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli studenti che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità, in ossequio ai principi della Convenzione di Lisbona.

II.2 Presentazione domande di immatricolazione

I candidati presentano la domanda di immatricolazione direttamente all'Università prescelta, secondo le modalità, i termini e la documentazione che viene richiesto di allegare, stabiliti da ciascun Ateneo e accedono a parità di condizioni dei cittadini italiani.

II.3 Documenti di studio

I titoli di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati dai documenti indicati dagli atenei nel rispetto della Convenzione di Lisbona: lo studente ha l'obbligo di produrre la documentazione che l'Università ritenga di acquisire ai fini della valutazione del titolo estero, con riferimento a: eventuali traduzioni, legalizzazioni, Diploma Supplement, certificati degli esami, dichiarazioni di valore o attestazioni di centri ENIC-NARIC o altra attestazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero.

II.4 Titolo di soggiorno

I cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione richiedono l'iscrizione anagrafica al Comune ove intendono stabilire la propria dimora alle condizioni, modalità e termini fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

CAPITOLO TERZO

Immatricolazioni a corsi di formazione presso le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)

Disposizioni Generali

Per l'accesso ai corsi di diploma accademico di primo livello e ai corsi di diploma accademico di secondo livello, attivati dalle Istituzioni AFAM ovvero le Accademie di Belle Arti, l'Accademia Nazionale di Danza, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, le Accademie di Belle Arti Legalmente Riconosciute, i Conservatori di Musica, gli Istituti Musicali Pareggiati, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, che sono in Italia le istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 8.7.2005, n. 212, si fa rinvio alle disposizioni che disciplinano l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale presso le Istituzioni universitarie, nelle seguenti parti:

Parte Prima: "Gli studenti"

- Capitolo I "Studenti stranieri residenti all'estero (richiedenti visto)" (I.1 – I.15);
- Capitolo II "Cittadini italiani, dell'Unione Europea e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (non richiedenti visto), in possesso di titolo estero, che richiedano l'ingresso a corsi universitari (II.1 – II.4).

Parte Seconda: "Le Rappresentanze"

- da punto 1 a punto 6

Parte Terza: "Le Università"

- da punto 1 a punto 10

Parte Quarta: Capitolo I "Iscrizione ai MASTER di primo e secondo livello" e Capitolo II "Iscrizione a corsi singoli"

ALLEGATI:

- Allegato 1
- Allegato 2
- Modelli A bis; C bis; E bis; L bis

Avvertenze specifiche

L'elenco dei corsi e del corrispondente contingente di posti riservato, da ogni Istituzione AFAM, ai cittadini non comunitari residenti all'estero, parte integrante delle disposizioni, è consultabile sul sito web, all'indirizzo: <http://afam.miur.it/studentistranieri/>, tale elenco sarà pubblicizzato anche dalle Istituzioni AFAM.

Gli indirizzi delle istituzioni statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale nell'ambito del sistema AFAM sono disponibili sul sito web del Ministero <http://www.afam.miur.it/> alla rubrica "Istituzioni" del settore AFAM – alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Ogni comunicazione riguardante il settore AFAM va inoltrata al Ministero dell'Istruzione, Università e

Ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore – Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA. In particolare, dovranno essere inviati gli elenchi dei candidati stranieri ammessi ai corsi, nonché gli elenchi dei candidati effettivamente iscritti.

Le istituzioni del settore AFAM per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all'estero si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze Diplomatico-consolari italiane e competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (<http://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica/>).